CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA

TRA

La **Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile** in prosieguo d'atto denominata "Scuola" con sede in Torino, P.zza Polonia 94, in persona della Direttrice, Prof.ssa Federica Silvia Ricci, nata a Ivrea (TO) il 04/06/1978, a quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 15/11/2023

E

La Fondazione I.R.C.C.S. – Istituto Neurologico C. Besta di Milano, in prosieguo d'atto denominata "Azienda/Ente", con sede in Milano, Via Celoria 11 in persona del Direttore Generale Dr. Angelo Cordone nato a Pineto (TE) il 07/07/1954, che sottoscrive il presente atto in forza di delega conferita con Deliberazione C.d.A. n. VI/15, del 08/03/2024, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

PREMESSO CHE:

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati "*al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale*" (art. 27 D.P.R. 382/80);
- il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- il Decreto interministeriale 10 marzo 2023, n. 138, con cui è stato modificato il DI 68/2015 "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- tale Decreto prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

É PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'Azienda, ha interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore degli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e intende mettere a disposizione per lo svolgimento del tirocinio il personale e le attrezzature della Struttura Complessa

Neuropsichiatria Infantile 1, Disordini del Movimento – Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta di Milano;
- tale struttura fa parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell'Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero degli specializzandi dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile nella seduta del 17/09/2026 ha approvato, nell'ambito del progetto formativo individuale, la richiesta di svolgimento di tirocinio extra rete formativa della dott.ssa Francesca VENTURI presso l'Azienda;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le strutture indicate nelle premesse, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Neuropsichiatria Infantile

la Dott.ssa Francesca VENTURI
nata a Verona il 19/07/1996
codice fiscale: VNTFNC96L59L781B

Art. 3 – Durata del tirocinio

Il periodo di tirocinio si svolge dal 16/11/2026 al 28/02/2027.
Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'Azienda mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile 1, Disordini del Movimento con orario di accesso 8.00 – 20.00.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio e ne rappresenta parte integrante.
Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:
- acquisizione di competenze diagnostiche e terapeutiche tramite attività clinica negli ambulatori e nei reparti del dipartimento dei disordini del movimento, malattie infiammatorie ed immunomediate del sistema nervoso centrale e epilessia pediatrica.

Il tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Art. 6 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di tirocinio si svolge sotto la guida della Prof.ssa Giovanna Zorzi, Direttore della S.C. Neuropsichiatria Infantile 1 – Disordini del Movimento della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta di Milano, indicata come tutor dall'Azienda.

La dott.ssa Serena Vesco, Dirigente medico della S.C NPI dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, è tutor universitaria designata dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativa.

Art. 7 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare alla Direttrice della Scuola l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dallo stesso Consiglio.

Art. 8 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dalla dott.ssa Vesco, tutor universitaria.
Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
Durante l'attività di formazione presso l'Azienda lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di appartenenza.
Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Tutela assicurativa

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
La polizza per la colpa grave potrà essere stipulata autonomamente dal medico specializzando, a propria cura e spese, secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n. 24/2017.

Art. 11 - Prevenzione e Sicurezza

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs n. 81/2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
Al riguardo, l'Azienda, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del decreto, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda medesima.
Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Azienda ospitante.

Nel caso in cui lo specializzando sia soggetto a rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti tali da determinare la classificazione come lavoratore esposto, l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 e fisica di cui all'art. 125 del D.Lgs. 101/2020, a proporre il vincolo di dose, a istituire e tenere aggiornate le schede dosimetriche individuali e, per gli specializzandi classificati esposti di categoria A, istituire e tenere aggiornato il libretto personale di radioprotezione.
L'azienda ospitante secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 101/2020 provvederà a:
- accertarsi che lo specializzando sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso all'attività che dovrà svolgere;

- verificare, tramite l'esperto di radioprotezione dell'azienda, l'appropriatezza della classificazione dello specializzando e del vincolo di dose proposto;
- prevedere un'informazione e formazione specifica in rapporto all'entità del rischio radiologico e alle caratteristiche particolari delle zone classificate ove verrà svolto il tirocinio, ad integrazione della formazione in materia già espletata da parte dell'università di appartenenza dello specializzando;
- fornire allo specializzando i dispositivi di protezione individuale e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività svolta;
- trasmettere le valutazioni dosimetriche all'università di appartenenza (o tramite lo specializzando stesso o direttamente all'esperto di radioprotezione dell'università se previsto negli accordi art. 112 comma 1 lettera c del D. Lgs. 101/2020) al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Lo specializzando prima dell'inizio dell'attività dovrà quindi recarsi presso gli uffici della fisica sanitaria dell'azienda (o altro ufficio incaricato della distribuzione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica) al fine di espletare quanto sopra descritto.

Art. 12 - Trattamento dei dati e privacy

L'Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato dall'Azienda, è altresì, tenuto:
- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

L'Azienda assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14 - Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha validità dal 16/11/2026 al 28/02/2027.

Art. 15 – Recesso e risoluzione

Le Parti hanno facoltà di libero recesso, il quale dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi, da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 16 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Azienda, che assolve l'obbligo in modo virtuale mediante autorizzazione n. 39334 del 27/03/2015 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 17 – Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti convengono di indicare quale Foro competente quello di Milano.

Art. 18 – Norma finale

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della L. 241/1990 e D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
La Direttrice
(Prof.ssa Federica Silvia Ricci)

Per la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
Carlo Besta
Il Direttore Generale
(Dott. Angelo Cordone)